Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 49 del 18 febbraio 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 18 febbraio 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **903.**

Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **904.**

Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **903.**

Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 59, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, in base al quale le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1983;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

CRAXI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1984
Atti di Governo, registro n. 49, *foglio n.* 8

Titolo I

MODALITÀ DEI CONCORSI, COMMISSIONI ESAMINATRICI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI, ISPETTORI E COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO.

Art. 1.

Assunzione di personale nei ruoli della Polizia di Stato

L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene mediante pubblico concorso per esami.

I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato sono banditi su base nazionale.

Per particolari esigenze e limitatamente all'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti e degli ispettori, possono essere banditi concorsi per una o più regioni.

I concorsi di cui ai precedenti commi sono indetti con decreto del Ministro dell'interno, in relazione ai posti disponibili nei singoli ruoli.

I bandi di concorso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia per la nomina a vice commissario in prova è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341 e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del presente regolamento.

Art. 2.

Bandi di concorso

Il decreto ministeriale che indice il concorso per la immissione nei ruoli della Polizia di Stato deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso ed, eventualmente, la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) i documenti prescritti;

d) i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera *c)*;

e) il programma ed il diario delle prove di esame;

f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

La sede o le sedi nelle quali debbono aver luogo le prove scritte sono stabilite con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno indicato nel bando di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 3.

Domande di partecipazione al concorso

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale oppure su carta resa legale nei casi in cui l'amministrazione ritenga che le domande medesime debbano essere compilate su modelli da essa predisposti e conformi a quello allegato al bando di concorso, devono essere presentate alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro il termine previsto per ciascun concorso dai successivi articoli 20, 23 e 26.

Il termine suddetto decorre dalla data della pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine di cui al primo comma.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) il cognome ed il nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto o dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la lingua straniera nella quale intendono eventualmente sostenere la prova facoltativa;

8) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande devono, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 5 devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, nell'ipotesi di appartenenza al gruppo ladino, la lingua italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere le previste prove di esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso

I requisiti di cui agli articoli 47, 52 e 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso risulti il difetto di uno o più dei requisiti prescritti, è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Riserve di posti e preferenze

Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia si applicano le disposizioni previste da leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamento dei requisiti richiesti per i singoli concorsi.

Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al precedente comma sosterranno le prove di esame nella lingua del gruppo di appartenenza, ove essi siano di lingua italiana o tedesca, o nella lingua, italiana o tedesca, da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso, qualora appartengano al gruppo ladino.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 42 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Altre riserve di posti sono stabilite dai successivi articoli del presente regolamento che disciplinano i singoli concorsi.

I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.

A parità di merito si applicano le preferenze indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nelle altre disposizioni di legge in materia.

Art. 6.

Visite mediche - Accertamenti delle qualità attitudinali Presentazione alle prove scritte

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'art. 4, sono invitati a sottoporsi nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica e all'accertamento delle qualità attitudinali, secondo le disposizioni contenute nel successivo titolo II.

I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualità attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza

La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, uno dei quali docente in Università degli studi in una o più delle materie su cui vertono le prove di esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sciurezza e da altri quattro membri, uno dei quali pro-

fessore d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado in una o più delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica di dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro dell'interno.

Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere.

Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni.

Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con ordinanza del direttore centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino più regioni, possono essere costituite una o più commissioni esaminatrici.

I componenti delle commissioni esaminatrici di cui al precedente comma sono scelti tra i funzionari della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno che rivestono le qualifiche richieste per i componenti delle commmisioni esaminatrici di concorsi su base nazionale.

La commissione esaminatrice per l'esame finale di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, presieduta alternativamente dai presidi delle facoltà di giurisprudenza delle Università statali di Roma o da un docente universitario da loro delegato, è composta da due docenti presso l'Istituto superiore di polizia di materie universitarie e professionali e da due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, o equiparata.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Detta commissione esaminatrice è nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'interno.

Art. 8.

Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice

Il presidente e i membri, il cui rapporto d'impiego venga a cessare durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.

Non possono essere confermati i componenti della commissione il cui rapporto d'impiego sia cessato per motivi disciplinari o per dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Adempimenti della commissione

La commissione esaminatrice, salvo quanto stabilito dall'art. 12 per le prove scritte del concorso per l'assunzione degli allievi agenti, prepara tre temi per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in un'unica sede, ed un tema solo quando gli esami hanno luogo in più sedi.

I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esternamente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. Tali pieghi sono conservati dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in più sedi.

All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, dopo che sia stata accertata l'identità personale dei concorrenti e sia stato constatato che i concorrenti stessi siano stati collocati nell'aula degli esami in modo da non comunicare tra loro, fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 10.

Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

E' vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere.

E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è escluso dal concorso.

La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle predette disposizioni ed adottano i provvedimenti conseguenti. A tal fine, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.

Art. 11.

Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte

Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Le buste dovranno essere non trasparenti e dello stesso colore.

Il candidato, ultimata la prova, senza apporvi, a pena di nullità, sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci.

Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame degli elaborati di ciascuna prova d'esame.

Il riconoscimento deve essere fatto dopo che tutti gli elaborati dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Quando le prove scritte hanno luogo in più sedi, i presidenti dei comitati di vigilanza cureranno la conservazione giornaliera e la successiva consegna degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Art. 12.

Prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti

Alla prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, che consiste in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni stabilite nel presente decreto per lo svolgimento delle prove scritte.

Art. 13.

Processo verbale delle operazioni di esame

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

I comitati di vigilanza debbono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario, e trasmetterlo alla commissione esaminatrice.

Art. 14.

Svolgimento delle prove orali

Le sedute dedicate alle prove orali sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo del Ministero dell'interno.

Art. 15.

Esclusione dal concorso per mancata presentazione

Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e per le prove viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 16.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Successivamente i candidati che abbiano superato le prove orali sono invitati a far pervenire al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, entro il termine di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza.

Con decreto del Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I documenti di cui al secondo comma che saranno presentati o perverranno dopo il termine ivi stabilito saranno considerati privi di efficacia, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 17.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori ed, eventualmente, secondo l'ordine di graduatoria, altri candidati idonei sono invitati a far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, nel termine di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito in tal senso, i seguenti documenti, che debbono essere, altresì, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo:

a) il diploma del titolo di studio o copia autenticata dello stesso, ovvero il certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica;

b) il certificato generale del casellario giudiziale;

c) il certificato di cittadinanza italiana;

d) il certificato di godimento dei diritti civili e politici;

e) l'estratto dell'atto di nascita;

f) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), e *d*) non devono essere anteriori a tre mesi dalla data di presentazione.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) devono attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al primo comma, una copia integrale dello stato matricolare ed è esonerato dalla presentazione dei documenti indicati al precedente primo comma, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Ai candidati di sesso maschile viene, altresì, richiesto il documento relativo alla posizione nei confronti degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 1° aprile 1981, n. 121, e 24 novembre 1981, n. 675.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 18.

Nomina

I vincitori del concorso ed, eventualmente, gli altri candidati idonei conseguono la nomina, che viene disposta con decreto del Ministro applicando le riserve dei posti e le preferenze previste dalla legge.

Art. 19.

Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 20.

Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e riserve di posti.

Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di quarantacinque giorni, che decorre dalla data di publicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I posti disponibili nei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato possono, non oltre il limite del venti per cento, essere riservati ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto.

I posti riservati di cui al comma precedente che non vengono coperti sono attribuiti ad altri concorrenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 21.

Prove d'esame

La prova d'esame consiste in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 22.

Nomina

I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia di Stato e sono avviati agli istituti di istruzione per la frequenza del corso di formazione di cui all'art. 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, presso l'istituto di assegnazione entro il termine loro indicato sono dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 23.

Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori; riserve di posti e relative prove d'esame.

Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti della Polizia di Stato che abbiano superato il trentesimo anno di età e non abbiano raggiunto il quarantesimo anno possono partecipare al concorso per non più di due volte purché siano in possesso degli altri requisiti.

Possono, altresì, partecipare al concorso, per non più di due volte, i sovrintendenti della Polizia di Stato, anche se non in possesso del prescritto titolo di studio e sempre che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, abbiano compiuto cinque anni di servizio e non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o una sanzione disciplinare più grave.

Ai candidati di cui al precedente comma è riservato un terzo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso i candidati di cui al precedente quarto comma debbono sostenere una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di carattere pratico concernente i servizi di istituto e l'attività investigativa, nonché una prova orale vertente su nozioni elementari di diritto penale, limitatamente al 2° libro del codice penale, e di diritto processuale penale, limitatamente alle norme concernenti l'attività della polizia giudiziaria.

All'accertamento dell'idoneità di cui al precedente comma provvede apposita commissione, composta da un presidente scelto tra i funzionari con la qualifica di dirigente superiore, e da altri quattro membri scelti tra i funzionari con qualifica inferiore a commissario capo o equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Alla predetta commissione si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata qualora il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 24

Prova di esame per l'assunzione degli allievi ispettori

Gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) elementi di diritto penale;

2) elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su nozioni di diritto processuale penale, di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti e di diritto costituzionale.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di sei decimi.

I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere che sono indicate nei singoli bandi di concorso.

Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito a un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 25.

Nomina

I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e sono inviati a frequentare il corso di cui all'art. 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso di cui al precedente comma sono dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 26.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, e riserve di posti.

Ai concorsi per l'accesso nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma e che non abbiano superato il trentottesimo anno di età.

Art. 27.

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto penale e/o processuale penale;

2) diritto costituzionale e/o diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sul diritto civile, sul diritto del lavoro, sul diritto della navigazione, su nozioni di medicina legale e sul diritto internazionale.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte ed una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.

I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere che sono indicate nei singoli bandi di concorso.

Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50 che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui deve sostenere il colloquio stesso.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 28.

Nomina

I vincitori del concorso sono nominati vice commissari in prova del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e sono inviati a frequentare il corso di formazione di cui all'art. 56 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso di cui al precedente comma, sono dichiarati decaduti dalla nomina.

Titolo II

ACCERTAMENTI DEI REQUISITI FISICI, PSICHICI ED ATTITUDINALI

Art. 29.
Commissioni per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali

I candidati ai concorsi per allievo agente di polizia, allievo ispettore di polizia, vice commissario di polizia in prova, e per l'ammissione al concorso quadriennale per la nomina a vice commissario in prova, prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi, sono sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali.

Coloro che risultino idonei ai servizi di polizia sono chiamati a sostenere le prove scritte.

Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici con qualifica non inferiore a medico principale, appartenenti al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato.

Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti selettori del centro psico-tecnico, che la presiede e da quattro direttori tecnici selettori appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato.

Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui ai precedenti commi possono essere integrate di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.

Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 30.
Accertamento dei requisiti psico-fisici

Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 31.
Accertamento dei requisiti attitudinali

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, al candidato sono proposti, dalla commissione dei selettori, una serie di tests, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.

I tests sono predisposti avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati — di volta in volta — con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

I tests di cui al secondo comma sono aggiornati sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale.

Titolo III

DELL'ACCESSO AL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI

Art. 32.
Concorso interno - Requisiti per l'ammissione

Il concorso per l'accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato è indetto con decreto del Ministro dell'interno da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale.

Sono esclusi dall'ammissione coloro che nel biennio precedente la data del decreto abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono » o che nel triennio precedente abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

Art. 33.
Domanda di partecipazione al concorso

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

Art. 34.
Prove di esame

L'esame consiste in una prova scritta ed un colloquio.

La prova scritta concerne la trattazione di un argomento attinente ai servizi di polizia.

La prova scritta si intende superata se il candidato ha riportato una votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio verte sui seguenti argomenti:

1) elementi di diritto penale (parte generale) e di procedura penale (libro 1° e libro 2° del codice di procedura penale);

2) legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;

3) ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato una votazione di almeno sei decimi.

Art. 35.

Svolgimento delle prove e commissione esaminatrice

Per lo svolgimento delle prove si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente titolo, le norme di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14.

La commissione esaminatrice del concorso è composta come previsto ai commi quinto e sesto dell'art. 7.

I candidati ai quali non sia stata data comunicazione dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nel giorno, ora e sede fissati dal decreto che indice il concorso.

Ai candidati che hanno superato la prova scritta sarà data comunicazione del giorno, ora e sede per sostenere il colloquio almeno venti giorni prima.

Art. 36.

Graduatoria del concorso

Ultimate le prove di esame, la commissione esaminatrice forma, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, la graduatoria di merito. A parità di voto ha la precedenza il concorrente con qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.

Con decreto del Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito.

Coloro che hanno superato gli esami sono ammessi a frequentare il corso di formazione tecnico-professionale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Lo svolgimento del corso, i piani di studio e le modalità dell'esame sono stabiliti con le procedure di cui al penultimo comma dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati per la frequenza del corso di cui al precedente comma comporta l'esclusione dal corso.

Titolo IV

PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI ISPETTORE PRINCIPALE

Art. 37.

Concorso per la promozione ad ispettore principale

Il concorso per titoli di servizio ed esame-colloquio per la promozione ad ispettore principale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è indetto con decreto del Ministro dell'interno da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Non sono ammessi al concorso coloro che nel biennio precedente alla data del bando abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a buono o che nel triennio precedente abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

Art. 38.

Domande di partecipazione al concorso

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

Art. 39.

Categorie di titoli valutabili

Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore, punti 26;

b) qualità delle funzioni svolte, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio, punti 11;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, punti 6;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali, punti 5;

e) speciali riconoscimenti, punti 2.

Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

Art. 40.

Colloquio

Il candidato è ammesso al colloquio quando il punteggio di cui all'art. 39, rapportato in decimi, non risulti inferiore a tre decimi.

Ai candidati ammessi al colloquio è data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova d'esame.

Per lo svolgimento della prova si applicano le norme di cui all'art. 14.

Il colloquio verte su nozioni di diritto penale e di diritto processuale penale, sulla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza nonché sulla tecnica delle investigazioni e su elementi di polizia scientifica.

Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione non inferiore a sei decimi.

Art. 41.

Composizione della commissione

La commissione esaminatrice è composta come previsto ai commi terzo e quarto dell'art. 7.

Art. 42.

Punteggio finale

Il punteggio finale utile ai fini della graduatoria è dato dalla somma del punteggio attribuito per i titoli e di quello conseguito nel colloquio.

Sulla base del punteggio finale la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione dei candidati che hanno superato il concorso.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, è approvata la graduatoria di merito e l'elenco dei vincitori e degli idonei.

Art. 43.

Norma transitoria

Fino alla istituzione ed al conseguente funzionamento delle nuove strutture del centro psico-tecnico, gli accertamenti delle qualità attitudinali per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti e assistenti, degli ispettori e dei commissari della Polizia di Stato possono essere effettuate dall'attuale struttura operante presso il centro psico-tecnico e, in relazione al numero dei candidati, anche dopo il superamento della prova d'esame per gli aspiranti agenti e delle prove scritte per gli aspiranti ispettori e commissari.

Visto, *il Ministro dell'interno*
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **904**.

Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto l'art. 25, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo il quale i requisiti psico-fisici e attitudinali di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia devono essere stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno;

Visto l'art. 59, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo il quale i criteri per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali delle quali debbono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia devono essere stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1983;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento che stabilisce i requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

CRAXI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1984
Atti di Governo, registro n. 49, *foglio n.* 7

Art. 1.

Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi

I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore e a vice commissario nonché i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia sono i seguenti:

1) sana e robusta costituzione fisica;

2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,58 per le donne;

3) normalità del senso cromatico e luminoso;

4) acutezza visiva:

per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, non inferiore a 12 decimi complessivi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno;

per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonché per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, anche con correzione di lenti, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio.

L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti per l'ammissione ai suddetti concorsi, in ogni caso, non può superare i seguenti limiti:

miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio;

astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico in ciascun occhio;

5) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;

6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti:

i dodici denti frontali superiori ed inferiori: è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa;

almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori: gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;

il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.

Art. 2.

Cause di non idoneità

Costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo precedente le seguenti imperfezioni e infermità:

1) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra;

2) l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

3) le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei.

I tatuaggi sono motivo di non idoneità soltanto quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme;

4) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasali; malformazioni e malattie della bocca; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica, anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica, tonsilliti croniche;

5) le infermità del collo: ipertrofia tiroidea;

6) le infermità del torace: deformazioni rachitiche e post-traumatiche;

7) le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza;

8) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci; ipertensione arteriosa; aneurismi; varici estese e voluminose, flebiti e loro esiti comportanti disturbi trofici; emorroidi croniche; voluminose e molteplici;

9) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che determinino apprezzabile ripercussione sullo stato generale; ernie;

10) le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalità articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione;

11) le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche e abnormi; epilessia;

12) le infermità ed imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso e nodoso; malattie infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria;

13) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite;

14) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;

15) le neoplasie di qualunque sede e natura.

Art. 3.

Requisiti attitudinali - Disposizione generale

I candidati ai concorsi di cui all'art. 1 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio di polizia, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, della capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

Art. 4.

Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente

I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente sono i seguenti:

a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;

b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;

c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;

d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro.

Art. 5.

Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore

I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore sono i seguenti:

a) un livello evolutivo scaturente dalla maturazione globale, dalla esperienza di vita, dalla consapevolezza di sè, dal senso di responsabiltà e dagli aspetti salienti del carattere;

b) una stabilità emotiva caratterizzata dalla sicurezza di sè, dalla stabilità del tono umorale, dal controllo emotivo e dall'obiettività operativa;

c) una efficienza intellettuale intesa come capacità di rendimento ai compiti anche dinamico-pratici che richiedono prevalentemente l'attività mentale e

l'implicazione dei processi del pensiero, riferita al livello intellettivo globale, alla capacità di osservazione e di giudizio ed ai poteri di memorizzazione ed elaborazione del pensiero;

d) una integrazione sociale che consenta di percepire ed attuare i rapporti sociali attraverso comportamenti correlati, definita dall'adattabilità, dalla capacità di relazione, dalla sensibilità e dalla partecipazione attiva.

Art. 6.

Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina a vice commissario e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia.

I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina a vice commissario e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia sono i seguenti:

a) una evoluzione globale contraddistinta da un ampio patrimonio antropologico-culturale, intesa come maturazione di una personalità armonica con riguardo al senso di responsabilità, all'esperienza di vita, alla capacità di integrazione all'ambiente ed al livello di autostima;

b) una maturità emotiva riferita alla capacità di reazioni sintoniche alle stimolazioni emotigene, caratterizzata dal tono dell'umore, dalla fiducia in se stesso, dalla sicurezza emotiva, dal controllo motorio e dalla sintonia delle reazioni comportamentali;

c) facoltà intellettive intese come doti di intelligenza che consentano una valida elaborazione dei processi mentali, con riferimento alla intelligenza globale, alla ideazione, alla maturità di pensiero, alla possibilità di valutazione, ai poteri decisionali ed alla capacità di giudizio e di sintesi;

d) un comportamento sociale riferito ai rapporti interpersonali, agli atteggiamenti sociali, alla sensibilità, alla dignità, all'iniziativa, alla stima di sè e ad una favorevole predisposizione all'ambiente di lavoro.

Art. 7.

Accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per i candidati ai concorsi

L'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale dei candidati ai concorsi di cui all'art. 1 avviene secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

Art. 8.

Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia che abbiano riportato lesioni o infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità psico-fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono considerati inidonei al servizio nel ruolo di appartenenza.

Qualora le lesioni o le infermità siano ascrivibili alle categorie 6ª, 7ª, o 8ª della tabella *A* o alla tabella *B*, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il personale indicato al comma precedente può essere giudicato non idoneo al servizio nei ruoli di appartenenza a seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermità, anche dell'età, della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.

Art. 9.

Accertamento dell'idoneità psico-fisica per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Nel corso del rapporto d'impiego, per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, l'idoneità o la non idoneità psico-fisica al servizio nel ruolo di appartenenza è accertata ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Il giudizio di cui al comma precedente, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, può essere chiesto dall'amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale che espleta funzioni di polizia per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute, oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio.

Art. 10.

Disposizione transitoria

Per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e già riconosciuto affetto da esiti di lesioni o da infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità fisica ascrivibili alla 4ª o 5ª categoria della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, non si applica il precedente art. 9, se non a richiesta dell'interessato o in occasione di ulteriori accertamenti medico-legali disposti per l'aggravamento delle infermità preesistenti o per l'insorgenza di nuove infermità.

Visto, *il Ministro dell'interno*
SCALFARO

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651024/2) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.